



# **COMUNE DI MOLOCHIO**

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI  
SUPERFICIE DI TERRENI DEMANIALI DEL COMUNE DI  
MOLOCHIO SITI IN LOCALITA' “-MONTE TREPITO’-”**

# **INDICE**

**ART. 1 - Disposizioni generali**

**ART. 2 - Soggetti aventi titolo alla richiesta di Concessione**

**ART. 3 - Durata della Concessione**

**ART. 4 - Individuazione aree oggetto della Concessione**

**ART. 5 - Modalità della Concessione**

**ART. 6 - Prezzo della Concessione**

**ART. 7 - Modalità di pagamento**

**ART. 8 - Titolarità della Concessione**

**ART. 9 - Revoca**

## **ART. 1**

### **Disposizioni generali**

Il presente regolamento, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione in diritto di superficie dei Terreni demaniali di proprietà comunale ubicati in località "Monte Trepitò", ricompresi con decreto P.G.R. n° 1121 del 30.05.1990, sui quali sorgono costruzioni private prive di atti autorizzativi ma assoggettati a condono edilizio.

## **ART. 2**

### **Soggetti aventi titolo alla richiesta di Concessione**

Possono ottenere la concessione i soggetti che hanno edificato nell'area di cui all'art. 1, manufatti edilizi sulla base di precedenti temporanee concessioni onerose di suoli o in assenza di qualsiasi autorizzazione, per i quali sia stata inoltrata domanda di condono edilizio di cui alla legge n° 47/85 e all'art. 39 della Legge 23.12.1994 n° 724. I soggetti aspiranti alla concessione debbono dimostrare inoltre di essere in regola con i pagamenti della Tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche (Tosap).

## **ART. 3**

### **Durata della Concessione**

La durata della concessione è stabilita in anni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di stipula della convenzione di cui al successivo art. 5.-

## **ART. 4**

### **Individuazione aree oggetto della Concessione**

Le aree oggetto della concessione devono essere preventivamente individuate con deliberazione consiliare tramite assegnazione ai richiedenti.

Sono valide le concessioni già disposte con atti consiliari, salvo la stipula della convenzione di cui all'art. 5 ed il pagamento del saldo, se dovuto, del prezzo di concessione.-

## **ART. 5**

### **Modalità della Concessione**

La concessione in diritto di superficie delle aree di cui art. 1 è disposta con apposita convenzione il cui schema è approvato dal Consiglio Comunale.-

## **ART. 6**

### **Prezzo della Concessione**

Il prezzo di concessione del diritto di superficie è quello stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 06.11.1996, integrato con atto consiliare n° 1 del 08.01.1997, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT.

## **Art. 7**

### **Modalità di pagamento**

Il prezzo della concessione deve essere versato in due rate di pari importo. La prima al momento della richiesta della concessione, la seconda, prima della stipula della convenzione di cui all'art. 5.-

## **ART. 8**

### **Titolarità della Concessione**

La titolarità della concessione può essere trasferita previa autorizzazione del Comune da concedersi con atto consiliare.

La durata della concessione resta comunque invariata.

Il primo assegnatario non potrà pretendere alcun rimborso da parte del Comune.

## **ART. 9**

### **Revoca**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca della Concessione del diritto di superficie prima del termine di scadenza nel caso di trasferimento dello stesso senza la preventiva autorizzazione del Comune.-

